



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 – 20 APRILE 2022

Riunione del 11 aprile 2022

59.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE

TESSERATE:

– **M. T. C.**

– **R. S. C.**

– **G. D.**

– **C. N.**

– **B. R.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico delle atlete:

C. M. T., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

C. R. S., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della



certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

D. G., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

N. C., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

R. B., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

oooooooooooooooo

Ricevuti gli atti di deferimento in data 22 febbraio 2022, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva in data 23 febbraio 2022 la convocazione delle atlete C. M. T., C. R. S., D. G., N. C., R. B. per l'udienza dell'11 aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza sono presenti il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia e le atlete deferite unitamente al loro difensore nominato Avv. Massimiliano Colangelo.



Preliminarmente a seguito di consenso prestato dalle parti e dalla Procura Federale viene disposta la riunione dei procedimenti riguardanti le atlete presenti.

Il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia, illustra gli atti di deferimento e contestando le eccezioni preliminari promosse dalla difesa delle deferite conclude per l'accertamento della responsabilità delle incolpate e per l'irrogazione a ciascuna di loro della sanzione della squalifica di mesi tre.

L'Avv. Massimiliano Colangelo si riporta alle memorie difensive depositate per le atlete incolpate con le conclusioni così riassunte:

in via preliminare dichiarare il non luogo a procedere;

nel merito la carenza di qualsiasi presupposto della violazione disciplinare contestata.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto pervenuto a mezzo pec il 05.11.2021 alla Procura Federale dalla società A.S.D. Vittoria Monteprandone, in persona del Presidente Marina De Angelis, con il quale si segnalava che le atlete C. M. T., C. R. S., D. G., N. C., R. B. non avevano risposto all'invito a presentarsi per la ripresa dell'attività per la corrente stagione sportiva 2021/2022 ed a sottoporsi a visita medico sportiva.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento ed a predisporre in data 06 dicembre 2021 Comunicazioni di conclusione delle indagini contestando alle atlete quanto segue:

a **C. M. T.** la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

a **C. R. S.** la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare



all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

a **D. G.** la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

a **N. C.** la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

a **R. B.** la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

A seguito delle Comunicazioni di conclusione delle indagini, ricevute dai rispettivi genitori esercenti la potestà, il 09.12.2021 da C. M. T., N. C. e R. B. ed il 16.12.2021 da C. R. S. e D. G. venivano trasmesse dal genitore esercente la potestà sulla minorenni C. M. T. (in data 14.12.2021), dal genitore esercente la potestà sulla minorenni R. B. (in data 15.12.2021), dal genitore esercente la potestà sulla minorenni C. R. S. (in data 22.12.2021) memorie difensive contestando le accuse e richiedendo il non luogo a procedere.



La Procura, ritenendo comprovata documentalmente la rilevanza disciplinare dei fatti contestati procedeva al deferimento con atti del 19 gennaio 2022, ricevuti dalle incolpate e trasmessi al Tribunale il 22 febbraio 2022.

Il Tribunale, in data 23 febbraio 2022 fissava, con debita comunicazione alle parti, l'udienza di trattazione all'11 aprile 2022.

In data 06 aprile 2022 l'avv. Massimiliano Colangelo nominato difensore depositava memorie difensive sollevando eccezione preliminare di improcedibilità per inosservanza dei termini di cui all'art.49 del Regolamento Giurisdizionale e contestando nel merito gli addebiti a carico delle proprie assistite.

Esaminata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa delle incolpate si rileva quanto segue: le Comunicazioni di conclusione delle indagini emesse tutte in data 06.12.2021, con l'avviso della facoltà di presentare, entro il termine improrogabile di sette giorni, una memoria difensiva o di essere sentiti risultano ricevute da C. R. S. con raccomandata AR del 16.12.2021, da D. G. con raccomandata AR del 16.12.2021, da C. M. T. con pec del 09.12.2021, da N. C. con pec del 09.12.2021 e da R. B. con pec del 09.12.2021;

Così come disposto dall'art.49 del Regolamento Giurisdizionale, l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'atto di deferimento da parte del Procuratore Federale, doveva avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria ovvero dal 16.12.2021 per C. M. T., N. C., R. B. e dal 23.12.2021 per C. R. S. e D. G., cosicché gli atti di deferimento dovevano essere esercitati per C. M. T., N. C. e R. B. entro il 15.01.2022 ed essendo domenica entro il lunedì successivo 16.01.2022, e per C. R. S. e D. G. entro il 22.01.2022 ed essendo domenica entro il lunedì successivo 23.01.2022.

La Procura ha effettivamente esercitato l'azione disciplinare redigendo gli atti di deferimento il 19.01.2022 nel rispetto del termine perentorio del 23.01.2022 per C. R. S. e D. G. mentre oltre il termine perentorio del 16.01.2022 per C. M. T., N. C. e R. B..

Pertanto per le atlete C. M. T., N. C. e R. B. non essendo stato rispettato il termine perentorio di cui all'art.49 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale ne consegue che l'azione disciplinare risulta improcedibile così da essere accolta l'eccezione preliminare proposta.

Riguardo alle posizioni delle atlete C. R. S. e D. G., non risultano meritevoli di accoglimento le eccezioni nel merito proposte dalla difesa.



I fatti posti a fondamento dei capi di incolpazione contenuti nell'atto di deferimento della Procura Federale nei confronti delle atlete C. R. S. e D. G. risultano infatti provati documentalmente.

Ritiene il Tribunale che non esiste alcun dubbio sulla circostanza che la condotta delle atlete, consistita nell'aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e nell'aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo, comporti la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV ed in generale della normativa Fipav in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Quanto dichiarato nella memoria post Comunicazione delle Conclusioni Indagini da parte del genitore esercente la potestà sulla minore e ribadito nella memoria depositata dinanzi a questo Tribunale dal difensore Avv. Michelangelo Colangelo *"...Appare del resto chiaro e palese che laddove una considerevole parte del gruppo squadra rivolga contemporaneamente la medesima richiesta di svincolo sportivo, non vi siano più i presupposti per continuare a far parte della medesima società sportiva, essendosi venuto a creare un ambiente così "avvelenato" tale da non permettere più di allenarsi e, ancor più importante, di divertirsi"* non contrasta efficacemente l'accertamento della responsabilità delle atlete C. R. S. e D. G. così come contestate nell'atto di deferimento della Procura Federale.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientrano, in ogni caso, rispondere alle convocazioni del sodalizio presso il quale sono vincolati e di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva e ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

PQM

Il Tribunale Federale delibera:



non doversi procedere nei confronti delle atlete C. M. T., N. C. e R. B. per l'improcedibilità dell'azione disciplinare, applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 nei confronti delle atlete C. R. S. e D. G..

Roma, 19 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 aprile 2022